

Cass. Civ., Sez. Lav., 10/09/1999, n. 9663 – Rel. Cons. Dott. F.A. Majorano

Fallimento - Concordato preventivo - Effetti - Controversia promossa nei confronti dell'imprenditore individuale o collettivo ammesso al concordato - Legittimazione passiva - Individuazione - Notificazione della vocatio in ius al commissario giudiziale - Nullità.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Benevento del 19-10-89, P. T. conveniva in giudizio la ditta F. G. S., in persona del Commissario liquidatore, per il pagamento di differenze retributive a lui spettanti per il lavoro prestato dal 1969 e fino al 31-12-84, per sei giorni la settimana, con un'ora di straordinario al giorno.

Il convenuto rimaneva contumace ed in data 11-3-93 veniva integrato il contraddittorio nei confronti della ditta G. S., in persona del suo legale rappresentante.

Questi si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto e la infondatezza nel merito della domanda ed il Pretore, con sentenza del 6-5-94, dichiarava inammissibile la domanda proposta contro il Commissario Liquidatore e rigettava quella proposta contro la ditta in persona del legale rappresentante.

Il Tribunale, investito in grado di appello ad istanza del P., confermava la sentenza, precisando che era pacifico in causa che la ditta era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, che non determinava cessazione della capacità processuale del soggetto, il quale rimaneva unico legittimato passivo per le azioni di accertamento e cognizione iniziate successivamente.

La notificazione di un atto di citazione a persona non legittimata passivamente non interrompeva la prescrizione, per mancata instaurazione di un rapporto processuale e quindi la sentenza doveva essere confermata.

Avverso questa decisione proponeva ricorso per cassazione il P., fondato su un unico motivo, articolato in tre punti. Resisteva l'altra parte con controricorso.:

Motivi della decisione

Il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., denuncia che il giudice aveva erroneamente escluso che l'atto notificato al Commissario Liquidatore fosse idoneo ad interrompere la prescrizione; ciò per una serie di considerazioni: a) nell'ambito di una impresa soggetta a concordato preventivo, la resistenza all'azione di accertamento di altri crediti e di condanna è esercizio d'impresa e come tale si svolge sotto la vigilanza del Commissario giudiziale. Questa funzione legittimava processualmente il detto Commissario. b) Nell'ipotesi di cessione dei beni il Commissario assumeva la veste di mandatario, con poteri di gestione, ivi compreso il potere di stare in giudizio per i rapporti contestati ed il potere di alienazione dei beni. Egli pertanto era depositario della residua volontà imprenditoriale e quindi passivamente legittimato (anche se congiuntamente col debitore) per le richieste di adempimento avanzate in via giudiziale. La domanda quindi era in ogni caso idonea alla costituzione in mora e quindi alla interruzione

della prescrizione. c) Funzione essenziale del Commissario giudiziale era la vigilanza, cui era connesso, da una parte, l'obbligo della comunicazione all'imprenditore e, dall'altra, la legittima presunzione di adempimento. Anche sotto questo profilo doveva ritenersi che il debitore fosse venuto a conoscenza della richiesta di pagamento, con conseguente sua costituzione in mora.

Sussisteva, in ogni caso, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, non avendo il giudice motivato sul rigetto del primo motivo, tendente a far riconoscere che la ditta ammessa a concordato preventivo aveva la disponibilità al pagamento di tutti i crediti privilegiati.

Il ricorso è infondato. In linea generale va precisato che, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta soltanto con la costituzione in mora del debitore, o con un qualsiasi atto negoziale idoneo a tal fine, oppure con la costituzione di un valido rapporto processuale nei confronti di chi sia legittimato passivamente, anche se il giudice adito è incompetente.

Questa costituzione in mora, nel caso di specie, non c'è stata con la prima citazione del Commissario Liquidatore. In proposito basta rilevare che ai sensi dell'art. 167 della legge fallimentare "durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa", sia pure sotto la vigilanza del commissario e la direzione del giudice delegato.

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che "con riguardo alla controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo, la legittimazione passiva spetta all'imprenditore medesimo...non al commissario giudiziale, od al commissario liquidatore in caso di concordato con cessione dei beni, posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitorepertanto deve essere riconosciuta la validità dell'atto introduttivo....ove la vocatio in ius sia stata formulata nei confronti dell'imprenditore...mentre deve essere affermata la nullità della sua notificazione, se l'atto stesso sia stato poi consegnato al commissario giudiziale" (Cass. 30-10-91 n. 11542).

Il Commissario liquidatore resta estraneo alle controversie promosse per l'accertamento dei crediti nei confronti dell'imprenditore, per cui resta esclusa in questo caso la legittimazione passiva di tale organo, con la conseguenza che non si costituisce quel rapporto processuale col debitore idoneo ad interrompere la prescrizione. Il primo ed il secondo punto del complesso motivo di ricorso vanno quindi disattesi.

Il terzo punto, nella parte in cui tende a dimostrare che comunque il debitore era venuto a conoscenza della richiesta attrice, con conseguente interruzione della prescrizione, si risolve in una questione inammissibile in sede di legittimità, non sussistendo alcun obbligo giuridico a carico del Commissario liquidatore di informare l'imprenditore.

Per la restante parte questa censura è infondata, perché la decisione è motivata esaurientemente, con argomentazione logica e coerente.

Il ricorso quindi va rigettato, anche se le spese vanno compensate per giusti motivi.

P.Q.M

rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso il 12/03/1999